

Istituita dall'Ordine una commissione sul tema per monitorare l'evoluzione legislativa

# Revisione legale, scenario confuso

## Perplessità e preoccupazioni tra i dottori commercialisti

**Q**uadro a tinte fosche per i commercialisti in tema di revisione legale. Sono non pochi gli elementi che gettano preoccupazione fra quelli che emergono dagli schemi dei decreti ministeriali di attuazione del dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010, concernente, appunto, la revisione legale. Lo scenario che si prospetta dalle bozze dei primi dei 20 regolamenti attuativi chiamati a rendere operativo il dlgs n. 39, pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello stato per essere sottoposte a pubblica consultazione, rischia di essere fortemente penalizzante per l'intera categoria dei commercialisti. Si tratta di un'archi-

tettura vasta e articolata sulla quale vale la pena soffermarsi con attenzione. I dati che provocano maggiore preoccupazione riguardano quegli elementi che di fatto sembrano gettare le basi della «nuova professione» di revisore legale. Questo tema, tenuto conto dell'estrema rilevanza, ha condotto l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma alla costituzione di un'apposita commissione, varata nel Consiglio del 25 luglio scorso. Sia rispetto alle modalità costitutive ed esplicative del Registro unico presso il Ministero dell'economia, sia per quanto riguarda l'aggiornamento professionale e la regolamentazione

del tirocinio, appare evidente che le legittime istanze della categoria dei commercialisti sono state disattese. Si tratta, come appare evidente, di una seria penalizzazione poiché quella della «revisione», come spiega il presidente dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, Gerardo Longobardi, «resta una delle ultime attività qualificanti per i commercialisti». Restano da comprendere altri problemi cruciali come la futura gestione del registro, della formazione e del controllo di qualità, posto che il Mef si dovrà affidare a società o enti per lo stesso. La legge non chiarisce bene i criteri per l'affidamento e non tiene conto

dell'esperienza positiva che si è concretizzata dal 2006 da quando il Registro è stato affidato ai commercialisti con un successo di efficienza e funzionalità.

La questione centrale resta quella dell'appartenenza dell'attività di revisore legale alla categoria dei commercialisti con il rischio che la richiesta di un esame specifico trasformi questa tradizionale vocazione dei commercialisti in una professione distinta. Questa impropria prospettiva emerge dall'impianto della bozza del «decreto accesso», laddove si definiscono i requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali, affermando, in

definitiva, che la revisione legale può essere esercitata solo dagli iscritti in un registro ad hoc e che ad esso vi accedono di diritto quanti già sono negli elenchi esistenti ed altri che, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno sostenere un apposito esame. Non è difficile comprendere che l'intera professione dei commercialisti perde un pezzo importante della sua specificità qualitativa che finisce in una magma più vasta. «La questione è di una tale rilevanza», ha concluso il presidente Longobardi, «che essa deve costituire oggetto di una strategia di difesa e tutela da parte del Consiglio nazionale».

### Processo tributario, istruzioni sul contributo unificato

La Commissione sul processo tributario dell'Ordine ha elaborato un appunto di sintesi relativo alle novità introdotte dal recente decreto legge n. 98/2011 del 6 luglio scorso (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) con riferimento al contenzioso tributario. Il documento, scaricabile dal sito dell'Ordine ([www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)), evidenzia quanto disposto dall'art. 37 (commi 6 e 7, dl n. 98/2011) riguardo al versamento del contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Vale la pena di ricordare che il comma 6-quater dell'articolo 13 del dpr 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che l'importo del contributo è determinato in base al valore della controversia, secondo una progressività per scaglioni: a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28; b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000; c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000; d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000; e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000; f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000. La definizione del «valore della controversia» è indicata nell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 («Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste»). Pur essendo un'ipotesi residuale, sussistono margini di dubbio sull'applicazione del contributo qualora la lite abbia un valore indeterminabile. È opportuno evidenziare sia che il valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, sia che in base al disposto del nuovo comma 3-bis dell'art. 13 del dpr 115/2002 si applicherà una maggiorazione, pari alla metà del contributo unificato dovuto, qualora all'atto della presentazione del ricorso non venga indicato anche uno solo dei seguenti dati: indirizzo di posta elettronica certificata, anche nel caso in cui ricorso venga presentato da un difensore abilitato; numero di fax; codice fiscale della parte ricorrente. Nei ricorsi è pertanto opportuno indicare sin da subito tali elementi.

Altra importante novità, inserita dal comma 12 del decreto legge n. 98/2011, riguarda la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a 20.000 euro, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16, legge 289/2002.

### Remunerazione top manager una questione centrale

Si conferma sensibile e di grande attualità il tema della remunerazione dei top manager, questione emersa con prepotenza all'indomani della crisi economico-finanziaria, di cui sono ancora in atto le sofferenze. Allora, si evidenziò subito la presenza di pratiche retributive dei Consigli di amministrazione disallineate con il reale andamento dell'impresa amministrata. La Fondazione Telos, in considerazione del grande interesse, ha pubblicato uno studio relativo agli interventi normativi e delle Autorità di vigilanza (Consob e Banca d'Italia) dedicato ai criteri d'individuazione dei compensi e sulla redazione di un remuneration statement. Il saggio di Eleonora Battistoni (ricercatrice in Diritto societario), con introduzione del prof. Marco Artiaico, è disponibile online sul sito web dell'Ordine e della Fondazione Telos ([www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it) - [www.fondazionetelos.it](http://www.fondazionetelos.it)). Lo studio dedica particolare attenzione al dlgs 259/2010, alle norme presenti nel Testo unico della finanza e al Regolamento CONSOB DEM/11012984 del 24/2/2011 avente valenza transitoria in attesa del 2012, anno di entrata in vigore del decreto legislativo. Molti e stimolanti gli aspetti posti in luce, a partire dalla constatazione di «un atteggiamento del management eccessivamente orientato al breve periodo, con politiche del tipo "Rewards for failure"». Quello dei compensi appare uno dei nodi centrali della crisi finanziaria rispetto al quale l'autrice del saggio parla di «presa di coscienza» pur notando la «mancata occasione, che il legislatore italiano ha avuto con la riforma del diritto societario (dlgs 6/2003), di disciplinare adeguatamente la materia». Il codice civile, infatti, individua gli organi competenti a fissare i compensi ma non affronta le variabili che devono incidere su tale determinazione né il tema dell'onerosità. Una recente inchiesta giornalistica ha evidenziato che nel 2010 gli stipendi complessivi dei 100 manager più pagati di piazza Affari sono cresciuti in media del 17%, «i sistemi di remunerazione dei manager privi di adeguata disciplina hanno spinto gli amministratori verso ambiti operativi, opachi e rischiosi per la società, incentrati sul massimo rendimento personale cagionando, in termini di lungo periodo, danni all'azienda, agli stakeholders e alla collettività».

### Chiusura estiva uffici, di nuovo operativi dal 22/8

Gli uffici dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma (piazzale delle Belle Arti 2 - via Flaminia 141) resteranno chiusi, per la tradizionale pausa estiva, al pubblico dall'8 al 19 agosto. Gli uffici saranno nuovamente operativi a partire da lunedì 22 agosto. Comunicazioni urgenti possono essere inviate a: [segreteria@odcec.roma.it](mailto:segreteria@odcec.roma.it). Chiusura estiva anche per altre strutture (via Enrico Petrella 4): lo sportello Inps dal 7 luglio al 20 settembre; lo sportello Agenzia delle entrate dal 23 luglio al 19 settembre; lo sportello Equitalia Gerit dal 22 luglio al 19 settembre; lo sportello Agenzia del territorio dal 22 luglio al 3 ottobre.

### Revisori Enti pubblici

L'attività di revisore negli Enti pubblici locali ha costituito recentemente oggetto di intervento sia da parte del legislatore, che da parte del Ministero dell'interno. Ora sono state emanate in un apposito documento le «Linee guida agli Ordini territoriali per la segnalazione agli enti pubblici locali degli iscritti che abbiano maturato specifici crediti formativi nella revisione economico-finanziaria».

Il Consiglio nazionale, con l'informativa n. 53/2011, ha reso noto che, dalla fine dell'anno in corso, i consigli degli Ordini dovranno pubblicare, in allegato all'Albo, l'elenco degli iscritti che hanno maturato una specifica formazione nella materia della Revisione economico-finanziaria degli Enti pubblici. L'elenco dovrà essere aggiornato annualmente in occasione della predisposizione dell'Albo e trasmesso a tutti gli enti pubblici presenti nel territorio della circoscrizione dell'Ordine.

Il requisito per l'iscrizione nell'elenco è il possesso di sei crediti formativi maturati nell'anno - tre crediti formativi per il 2011 - che saranno certificati con le stesse modalità previste per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il Consiglio nazionale ha già da tempo avviato una serie di cicli di formazione ad hoc, sia attraverso corsi concordati a seguito di un'apposita convenzione con il Ministero dell'interno, presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno, sia attraverso eventi territoriali realizzati con il supporto degli Ordini locali.

Pagina a cura dell'



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - [ufficiostampa@odcec.roma.it](mailto:ufficiostampa@odcec.roma.it)